

ve vengono firmati...
uffice 12 colonne
e della de
iati, in unio
uto da tutti
che nei mes
assimilabile.

UFFICII
DIREZIONE e REDAZIONE
Via Roma, già Toledo, 79
AMMINISTRAZIONE e PUBBLICITÀ
Piazzetta dei Bianchi allo Spirito Santo
ABONAMENTI
Anno L. 3,00 - Semestre L. 1,50
Estero e sostenitori il doppio
Un numero separato cent. 5
Arretrato cent. 10

La Propaganda

giornale sindacalista

LA PROPAGANDA
Conto corrente postale
5153 avv. Domenico Fioritto
S. Nicandro Garganico

INSERZIONI A PAGAMENTO
Le inserzioni a pagamento si ricevono esecuzio-
namento presso il nostro ufficio: Piazzetta dei Bianchi
allo Spirito Santo, Napoli, ai seguenti prezzi:
In cronaca per ogni riga di corpo 7 L. 1,75
In 5ª pagina, dopo la firma del giornale, per
ogni riga, o spazio di riga, corpo 7 1,25
In 4ª pagina, per ogni riga o spazio di riga
corpo 7, giustifica 12 colonne 1,50
Avvisi economici a cent. 5 la parola (minimo) L. 1.
Si pubblica ogni settimana
CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Grandezza "cristophle"

Aspettando che la democraticissima Italia, dopo avere abolito il sistema rappresentativo a Tripoli e per qualche tempo anche in casa propria, finisca, in nome della civiltà, col rimettere in trono (e direttamente o indirettamente, bisogna riconoscerlo, siamo sulla buona via) quel caro uomo di Abdul Hamid, nel mese passato mi sono permesso il lusso di un viaggetto all'estero, il regalo più gradito che io possa concedere a me stesso dopo un anno di assiduo e monotono lavoro burocratico.

Sono stato così di passaggio per la Svizzera (dove trovai a Zurigo un mezzo stato d'assedio per lo sciopero generale) e la Germania, e mi sono fermato alcuni giorni a Bruxelles, Amsterdam, Parigi e Lione. Tranne che in Olanda, dovunque ho trovato, tanto per il vitto quanto per l'alloggio, dei prezzi economici, inferiori a quelli dell'Italia.

Recherà forse meraviglia il sentire che a Parigi, a Bruxelles, a Lione (a meo, si capisce, di non mettersi a fare la gran vita) si spende molto meno che in Italia, e specialmente a Napoli. Ma non mi vergogno di dichiarare (i signori patrioti della grandezza christophle vorranno compatirmi) che potendo fissarmi in qualunque di quelle città (e a Parigi specialmente, per una quantità di ragioni, starei molto volentieri) vi farei delle belle economie.

Stato a sentire.

A Bruxelles nelle migliori trattorie quasi tutti gli avventori si sfamano prendendo un *ordinaire* che costa 75 centesimi e che è composto di minestrina (*potage*), due piatti di carne, patate e legumi e un bicchiere di birra. Qualcuno dal borsellino più largo può pranzare a 1,25, avendo una minestrina, tre piatti di carne, patate e legumi, insalata fredda e birra. In un *restaurant* di lusso, con musica, servito da *Kellerianen*, in rue de l'Étoile (non ricordo ora il nome) per due lire si ha questo po' di roba: minestrina, 1 piatto di pesce o mezza dozzina di ostriche, 1 antipasto (*entrée*), 2 piatti di carne, 3 piatti di legumi, un quarto di pollo arrosto, insalata, un piatto di mezzo (*entrées*), frutta, formaggio e dolce.

Come si vede, qualche cosa di lussuoso.

A Parigi al *restaurant de l'Union*, rue Croix des Petits Champs, 5 ecco la cosa ebbi per 1,30 (trascrivo il menu): *Potage, 1 plat de viande, 1 plat de légumes on poissons, 1 dessert, demie bouteille de vin, pain à discrétion.*

E al *restaurant Toussaint*, rue de Rivoli, 17 (una via aristocratica) per 60: *Croûte anpot, merlans au vin blanc, andouillettes garnies, haricots verts à l'anglaise, fromage, demie bouteille de vin.*

A Lione, al *restaurant Romanet*, cours Gambetta, servito da *Kellerianen*, per 1,15: *Potage, bouilli, roast-beef, fromage et fruits, pain à discrétion, demie bouteille de vin.*

Ho visto che a Lione vi sono anche delle trattorie speciali per gli operai, a prezzi anche più ridotti, dove gli avventori si servono da sé essi recandosi a prendere il cibo considerato a un *buffet* che ha tanti borselli quanti sono i diversi generi di piatti.

Sarebbe possibile a Napoli mandare sufficientemente in una trattoria decente (in Francia e nel Belgio nostre sudice bettole e le nostre pugnanti cantine sono sconosciute) un dico con 75 centesimi, ma con 1,5 e anche 1,30? In una trattoria elegante del genere di quelle che cito io, a Napoli, non si pranza per meno di 2,50 o 3 lire. E scarse, anche.

Come si vede, dunque, all'estero mangia meglio e si spende di meno che in Italia.

Un compenso l'Italia è grrrrende in quanto al lusso di andare a villeggiare (essa che avrebbe tanto da civilizzare in casa propria) gli operai.

Ma va a civilizzare... colle forche! Che malinconia!

Maturino de Sanctis

Le vicende della "Filantropica"

Persiste l'incompatibilità

L'istruttore Romano ha escluso il reato nell'affare della *Filantropica*, e i signori amministratori ne hanno fatto un chiasso, pretendendo che tale assoluzione sia per loro e per l'amministrazione comunale di Napoli un completo lavacro.

Piano, piano.

Innanzi tutto l'ordinanza è una completa conferma dei fatti.

L'istruttore ha ritenuto che la *Filantropica*, avendo ricevute ingenti somme dal governo e dal comune, nonché la concessione dei locali di un monastero per costruirne a Napoli case popolari, ha convertito il tutto in una privata speculazione, mettendosi, fra l'altro, a gestire un albergo. Riteneva perciò che la *Filantropica* debba essere richiamata al dovere, ma non trova in questo fatto gli estremi legali di un delitto.

Osserviamo innanzi tutto che l'assoluzione avrebbe avuto altro valore se i signori assessori e consiglieri imputati avessero sentito il pudore di dimettersi e di attendere, come semplici cittadini, il verdetto del magistrato.

Ma osserviamo poi ancora che l'incompatibilità da noi denunciata persiste ugualmente, anzi sono oggi provate col pronunziato del giudice.

Infatti, essendo assodato era che il Comune è creditore della *Filantropica* per somme ingenti che non sono state devolute al fine per quale erano destinate, è evidente che esse dove chiamare la detta Società all'adempimento del suo dovere. Intanto fino a questo momento sono amministratori della detta Società,

L'incompatibilità dell'on. Arlotta

Le nostre denunce in Consiglio Comunale

Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare integralmente la esauriente e lucida controrelazione scritta dal consigliere Caruso e letta nella tornata del 3 agosto al Consiglio comunale per sostenere la legittimità e l'accoglimento del ricorso del compagno nostro rag. Pastore per fare dichiarare la decadenza dell'on. Enrico Arlotta da consigliere comunale per incompatibilità.

Pertanto trasoriviamo integralmente alcune parti della controrelazione. Delle altre ne tentiamo un pallido riassunto. Il consigliere Caruso esordisce spiegando le ragioni per cui è stato costretto a redigere la controrelazione e contenute nella relazione Rodinò, dopo la storia minuziosa della sub-concessione data alla Società anonima dei Magazzini Generali, tratta della contenziosa del comune sia nella ripartizione degli utili, che nella sorveglianza in tutta la gestione.

E tratta delle inleggibilità ed incompatibilità sancite nell'art. 23 della legge comunale.

Ecco la Società anonima, di cui l'on. Arlotta, oltre di essere azionista, è componente il Consiglio di amministrazione, carica che egli dice tradizionale nella sua famiglia e della quale egli stesso confessa di essere investito alorché fu eletto Consigliere del Comune di Napoli (vedi lettera 28 giugno 1912). La legge comunale e provinciale dopo di aver sanzionato il principio generale delle eleggibilità di tutti gli elettori iscritti, consacra delle limitazioni, le quali sono di un triplice ordine di consistenza: a) impedire che persone rivestite di cariche e di dignità, le quali ricoprono una grande influenza morale possano godersi di tale influenza, coartando la libertà di scelta della generalità degli elettori; b) evitare la possibilità che entrino a far parte dell'amministrazione del Comune persone le quali sono poi chiamate a vagliare l'operato dell'amministrazione comunale; c) evitare il conflitto fra l'interesse generale del Comune e quello personale dell'elettore.

Sorvolando sui primi due ordini di considerazioni per vagliare il caso che ne occupa, riportiamo il settimo capoverso dell'articolo 23 della legge; per cui non sono eleggibili:

« Colore i quali — direttamente e indirettamente — hanno parte in servizi, esecuzioni di diritti, esecuzioni ed appalti nell'interesse del Comune ed imprese aventi scopi di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune ».

E qui il relatore continua commentando magistralmente l'articolo della legge ed enuncia brillantemente e chiaramente le ragioni che determinarono il legislatore ad imporre le sanzioni restrittive per evitare la possibilità d'un conflitto tra gli interessi pubblici e privati: e qui il relatore dimostra con la massima chiarezza come il caso Arlotta rientra nell'articolo 23 della legge.

Cita a proposito l'opinione del Vilevvi, del Saredo e di altri sulla differenza tra appalto e concessione mostrando come la concessione « ha un carattere eminentemente assai più aleatorio che non un qualunque rischio appalto e se continua nel fare la dimostrazione che: La concessione dei Magazzini Generali costituisce sempre un servizio nell'interesse del Comune, poiché esamina le varie patruzioni e dimostra il conflitto d'interessi fra il Comune ed i Magazzini Generali, trascrivendo integralmente ».

L'esame delle varie patruzioni dimostra il conflitto d'interessi fra il Comune e i Magazzini Generali.

« Art. 4. I lavori di costruzione ed acquisto di macchine saranno eseguiti sotto la vigilanza di un commissario composto da delegati del Comune e della Camera di Commercio. Tale sorveglianza (ponete mente) non menoma la responsabilità dell'assuntore ».

Art. 5. Quando vi siano nuovi lavori o varianti a quelli descritti ed alligati in questo quadro, dovrà previre l'approvazione del Commissario tecnico, farne proposta ed ottenere per iscritto il consenso delle corporazioni concedenti. Le quali debbono ottenere il consenso del Governo ».

Art. 7. Si potranno, dopo i lavori, ritirare i due terzi della cauzione; le altre lire 90 mila saranno a garanzia degli obblighi assunti per l'esercizio ».

Con questi e con gli altri patti, il Comune tutelò i suoi diritti per garanzia della esatta esecuzione dei lavori. Quando poi all'esercizio del Punto Francese ed dei M. G. l'azione del Comune, gli utili riservati non fossero stati distribuiti, è anche più energica, costante e continuativa. Ed infatti il capitolo pro-

Uno sciopero di tipografi

Da parecchi giorni i tipografi del *Don Marzio* hanno dovuto abbandonare il lavoro, per protestare contro le decisioni del proprietario del giornale, di applicare le donne alle macchine linotype. La ragione della vertenza, come tutti possono constatare, è di indole prettamente economica; poiché gli oneri minacciati di essere, da un momento all'altro, surrogati al lavoro dalle nuove concorrenti, avevano il completo diritto di impedire che un altro vergognoso sfruttamento venisse esercitato a loro danno. Ciò, però, non ha impedito al proprietario del serotino giornale di stampare, con magnifica disinvoltura, che la causa del dissenso con i suoi operai, era di carattere tecnico. — Povere! Quasi quasi, come se abbandonare il lavoro, per non essere licenziati qualche settimana dopo, significasse scioperare per una incompatibilità sorta... nella interpretazione di qualche manuale grafico.

Nella nostra cronaca, però, noi più che occuparci delle ingenuità trovate dell'industriale Pansini, intendiamo rilevare tutte le responsabilità in cui lo stesso signore è incorso, dal punto di vista della completa infrazione di tutte le leggi, così dette sociali.

Prima di tutto, occorre rilevare che l'applicazione delle *minorenni* alla lavorazione del piombo metallico o alla finzione di caratteri contenenti leghe di stagno, antimonio, ecc. è inibita dalla legge sul lavoro delle donne, la quale al n. 24 della tabella A, contempla appunto, tale divieto. E si noti che fra le donne adibite a tale lavoro, vi è perfino una *quattordicenne* a nome Luisa Antigiano! Ne pigli nota la P. S.!

Secondo: tutti gli operai, — diciamo tutti, — occupati nella tipografia del *Don Marzio*, erano completamente sprovvisti del libretto di lavoro, né a garanzia delle opere stesche era stato contratta nessuna assicurazione contro gli infortuni. Tanto ciò è vero che un aiutante stereotipo, tale Antonio Fusco, vittima una quindicina di giorni or sono, di un infortunio sul lavoro, per cui dovette subire l'asportazione dell'unguia della mano destra, oltre che non potè usufruire di nessun premio di assicurazione, quanto fu anche minacciato di licenziamento, per invalidità al lavoro... dall'umano industriale.

Ora, a questo proposito appunto, ci sia consentita una amara constatazione. Noi sappiamo che nelle città dove non esiste alcun ispettore del lavoro, la sorveglianza sul rispetto delle leggi sociali, è devoluta alle locali Questure. Ma, come esercita questo ufficio la Questura di Napoli? Quale garanzia, i signori incaricati di applicare la legge, hanno finora concesso ai disgraziati lavoratori, i quali, ignari di ciò che è moderna legislazione operaia, sono più che mai gli schiavi dei loro padroni?

Questo nostro rilievo, va oltre l'infrazione del proprietario del *Don Marzio*, il quale ha troppi buoni amici e protettori fra la brava gente che dovrebbe far rispettare le leggi, per preoccuparsi di tutte le manchevolezze in cui egli può incorrere; ma investe tutta l'opera negativa che i funzionari pagati dallo Stato, compiono a danno di quelle

leggi che lo Stato stesso ha creato.

Per una volta solo, che una irregolarità è stata denunciata, chi può dire nascosto? E lo stesso direttore dell'Ufficio del lavoro, l'on. Montemartini, dovrebbe essere egli puranche ritenuto responsabile di questa infrazione delle leggi legislative, che si applicano soltanto quanto fa comodo di applicarle!

Intanto, la Federazione del Libro si è affrettata ad ottenere il riconoscimento dei diritti di spettanza ai suoi organizzati. E noi siamo sicuri che essa andrà *fino in fondo*, perché i responsabili delle colpe da essa denunciate, sono chiamati a render conto delle loro azioni, vi siano o non vi siano complicità morali scandalose e inique.

Ma, con questo, noi non abbiamo ancora pronunziato l'ultima parola. E ciò è bene lo sappiamo quei signori ai quali incombere l'obbligo di impedire che la legislazione così detta operaia, si trasformi in una grossolana e vituperabile burletta, in cui il turpinato è sempre l'operaio.

Per ora, intanto pubblichiamo volentieri la denuncia che la Federazione del Libro ha formulata contro il proprietario del *Don Marzio*, presso il Commissariato di P. S. di Sezione Montecalvario:

Illustrissimo sig. Commissario della Sezione Montecalvario

Il sottoscritto, quale rappresentante delle Sezioni di Napoli della Federazione del Libro, denuncia alla S. V. l'infrazione completa infrazione della legge sul lavoro delle donne minorenni, in cui è incorso l'industriale tipografo signor Roberto Pansini. Detto industriale, da un mese circa ha adibito alle macchine linotype (per la fusione e lavorazione del piombo metallico) parecchie giovanette, le quali, ad eccezione di qualcuna, si trovano ad avere una età inferiore agli anni ventuno.

Oltre a ciò, lo stesso signor Pansini ha il personale posto sotto la sua dipendenza completamente sprovvisto del libretto di lavoro, e nessuno dei suoi operai è assicurato contro gli infortuni. A prova di ciò, informo la S. V. che non più tardi di una quindicina di giorni or sono, un operaio tal Antonio Fusco, vittima di un accidente sul lavoro, per cui dovette subire l'asportazione dell'unguia del dito pollice della mano destra, nessun diritto ha potuto derivare dalle compagnie assicuratrici, perché nessuna assicurazione a sua difesa era stata formulata.

Esposte queste ragioni alla S. V. III, chiedo che Ella, nella coscienza valutazione di quei diritti che la moderna legislazione operaia oggi ha stabilito, voglia al più presto inibire al suddetto industriale la lavorazione delle donne minorenni alle macchine linotype, e voglia pure nel contempo procedere contro di lui, per la violazione della legge sulla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Pari relazione ho già trasmesso all'on. Giovanni Montemartini, direttore dell'Ufficio del Lavoro presso il Ministero di Agricoltura in Roma.

Con ogni ossequio, della S. V. III, ma (Segue la firma)

La cessione di poteri e facoltà da parte del Comune è fantastica.

Se adunque, il Comune assunse degli obblighi, si riservò del pari dei diritti, cioè parte degli incassi degli utili annui derivanti dall'esercizio ed eccedenti un determinato tasso, nemmeno questo costituisce un *interesse*? Ma, anche in proposito per sostenere la compatibilità del cons. Arlotta, si tenta giocare di equivoci, e si sostiene che il Comune, con la nomina di una Commissione e di un arbitro, abbia fatto una completa alienazione della sua facoltà di sorveglianza, non avendo, così, dal punto di vista pratico, alcuna mansione da esplicare. Rispondo: anche se ciò fosse a favore della tesi avversaria, imperocché, appunto per poteri concessi ai Commissari da *nominarsi* dal Comune, avrebbe rigido imperio la norma legislativa, che vuole evitata la possibilità di ogni ingerenza dannosa agli interessi del Comune: senza dire, poi, che in definitiva, la Commissione dovrebbe render conto del suo operato ed al postutto il Comune avrebbe sempre il diritto di esigere le somme che risultassero dovute. Tanto ciò è vero che, in un dei trascritti articoli del quaderno d'oneri, si dice *la sorveglianza non menoma la responsabilità dell'assuntore* (art. 4).

Ma questa completa cessione di poteri e di facoltà è assolutamente fantastica; ecco l'art. 32 del quaderno di oneri nella sua integralità: « La vigilanza dell'esercizio, durante la concessione — nei limiti segnati nel regolamento al presente quaderno d'oneri — è esercitata da una commissione composta di delegati del Comune e della Camera di Commercio. Fra le principali attribuzioni della Commissione sono quelle di proporre al concessionario, e discutere con costui le modificazioni, e nelle tariffe; (non già stabilire per cui provvede l'art. 25); esaminare ed approvare preventivamente il conto « spese » e riferirne, in caso di disaccordo, al comitato di arbitri, di cui all'articolo 36 ». Infine all'articolo 36 dice: « In caso di dissenso, per qualunque questione che possa sorgere fra gli Enti e il concessionario per l'esecuzione della presente convenzione, si ricorrerà al giudizio di tre arbitri. L'ufficio degli arbitri cesserà appena risolta ciascuna controversia, essi hanno facoltà di pronunciare senza le forme del rito e da amichevoli compositori ».

Le facoltà della commissione sono perciò ben limitate, e non è vero che essa proceda al conto dare e avere ogni anno, riferendone, in caso di dissenso, agli arbitri; essa non procede addirittura al *rendiconto* generale, ma soltanto ad un esame preventivo del solo conto spese, il cui esame definitivo è sempre devoluto al Comune, poiché, solo in caso di dissenso, solo quando cioè è esaurita la pratica amministrativa, sorge la giurisdizione arbitrale, in surrogazione del magistrato ordinario. E che sia così, che il rendiconto annuale competa all'Amministrazione comunale, che questa eserciti o almeno « avrebbe » dovuto e dovrebbe continuamente « esercitare una sorveglianza ed azione » continua », risulta da un altro documento di capitale importanza al pari del quaderno di oneri allegato alla sub concessione 1881, fatta alla Società dei M. G. documento, che pel solito caso strano, è stato del tutto dimenticato dalla relazione Rodinò; intendo parlare della deliberazione della Giunta Comunale 12 marzo 1881, con cui si considerò e deliberò come appresso: « visto che nel quaderno di oneri e nel regolamento per la costruzione dell'esercizio, ogni volta che si attribuiscono facoltà alla amministrazione, sono adoperate le locuzioni generali: Municipio o corporazioni concedenti, senza specificarsi nei singoli casi se tali facoltà debbano essere esercitate dalla Giunta o dal Consiglio;

« è opportuno determinare sin da ora le competenze dell'uno e dell'altro consesso ».

E qui vengono enumerati i poteri riservati all'uno o l'altro dei due consessi.

Alla Giunta, fra le altre, sono riservate le seguenti facoltà: 1. il proscioglimento della cauzione; 2. le modificazioni nel fido unitario dei magazzini; 3. i conteggi di dare ed avere in fine di ogni anno; 4. la scelta delle Società assicuratrici; 5. quando si stabiliscono penali, esecuzioni di lavoro danno, o altri provvedimenti contro il concessionario inadempienti ».

Ed al Consiglio: 1. modifiche di costruzioni, quando importino maggiore spesa; 2. modifiche di tariffe in aumento o diminuzione; 3. riscatto della concessione.

Esiste conflitto di interessi fra Amministratore dei Magazzini Generali e Consigliere Comunale.

Dopo ciò, a me pare, non per considerazioni personali, ma per risultanze indiscutibili dei riportati documenti, che sussista e non già che manchi nella specie un vincolo contrattuale, il quale creata nello eletto un vero e costante conflitto fra gli interessi privati e quelli della pubblica amministrazione; e solo facendogli, dando a pubblici atti un contenuto assolutamente contrario al vero, può venirsi a conclusioni diverse. Ogni polemica sul *nomen juris* della convenzione 1881, è frustanea, quando si tratta di un servizio in cui il Comune ha interessi così rilevanti. L'on. Arlotta non era eleggibile, perché faceva parte del Consiglio di amministrazione di quella Società; il quale Consiglio per l'art. 25 dello Statuto « è investito — sono parole testuali — dei più estesi poteri, per l'amministrazione della Società » senza dire che ogni amministratore deve depositare ben 50 azioni inalienabili (art. 20 Statuto) ed ogni azione dà diritto ad una aliquota del fondo sociale, e al godimento degli interessi e degli utili (articolo 7.).

Ed a me non resta, allora, che richiamare appunto i principii affermati nelle sentenze 18 dicembre 1892 e 20 giugno 1911 della Cassazione di Roma, riportate dalla Relazione Rodinò, perché, per il caso in esame trattasi appunto di un servizio veramente importante, generativo di un possibile vero conflitto e ricorrere la partecipazione ad un servizio nell'interesse generale dei cittadini, a cui l'amministrazione comunale è tenuta, in forza di deliberazioni superiormente approvate ».

E poiché il vincolo giuridico è permanente e l'interesse opposto è continuativo e costante, ricorre l'ipotesi dell'art. 23, ed in conseguenza quella dell'art. 273 della cennata legge, che riguarda solo un conflitto transitorio, non continuo o addirittura apparente d'interessi; solo in tal caso basta l'astensione dal prendere parte alle deliberazioni d'interesse proprio o di Enti interessati, ma non e lontanamente a confondersi la questione d'ineleggibilità con quella d'incapacità a contrattare e a partecipare a servizi interessati, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 273. Così per caso di Società anonima, oggi prevale il concetto che, mentre la causa d'ineleggibilità riflette solo gli amministratori, i quali rappresentano la Società ed agiscono per essa quanto ai soci trova applicazione appunto il disposto dell'art. 273, essendo sufficiente l'astensione nelle singole deliberazioni (sebbene qualche scrittore, specie il compianto Gianturco e parecchie sentenze non abbiano esitato a dichiarare ineleggibili anche gli azionisti, sia pure di titoli ai portatore).